

Liceo "G.B. Vico" Corsico MI

Prot. N. 183 II/10 del 22/01/2018

Ipotesi di contratto collettivo integrativo 2017-18

Verbale di sottoscrizione

Il giorno 22/01/2018 alle ore 11.00 nel locale della Presidenza viene sottoscritta la presente ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del *Contratto Collettivo Integrativo* del Liceo "G.B. Vico" di Corsico MI.

La presente ipotesi sarà inviata ai *Revisori dei conti*, corredata con la *Relazione tecnico-finanziaria* e con la *Relazione illustrativa*, per il previsto parere.

L'ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

La Dirigente: Silvia Bassi

La parte sindacale:

a) **RSU**

Anna Lisa Alessi, Lorena Boni

b) **sindacati scuola territoriali**

sigla sindacale	nome e cognome
FLC/CGIL	
CISL/SCUOLA	
UIL/SCUOLA RSA	
SNALS/CONFESAL	
GILDA/UNAMS	

Contratto collettivo integrativo d'istituto


Titolo primo – Disposizioni generali

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2014-15
3. Il presente contratto resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti
5. In caso di adeguamento a norme superiori, esistenti al momento della firma o successive, le parti del presente contratto eventualmente in contrasto con tali norme si intendono automaticamente annullate

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale



Titolo secondo - Relazioni e diritti sindacali

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per l'Amministrazione

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare
2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione, di norma con almeno cinque giorni di anticipo, invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine
3. L'indizione della prima riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso; gli aggiornamenti successivi possono essere concordati oralmente fra le parti

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme superiori
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
 - a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, c. 2, lett. j);
 - b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, c. 2, lett. k);
 - c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, c. 2, lett. l);
 - d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, co 4);
 - e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, c. 2);
 - f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, c. 1);
 - g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, c. 4);
 - h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, c. 1 e 2).

Art. 6 – Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva:
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola
 - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale
 - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali
 - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento
 - e. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni
 - f. tutte le materie oggetto di contrattazione
2. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione

Art. 7 – Informazione successiva

1. Sono materie di informazione successiva:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi. Ogni documento affisso va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale; in mancanza di firma la responsabilità viene assunta dai membri della RSU che possono defiggere il materiale non firmato
2. La RSU e le Organizzazioni Sindacali rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale appositi locali della scuola, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia
3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle Organizzazioni Sindacali rappresentative le notizie di natura sindacale pervenute alla scuola

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro e servizi minimi in caso di sciopero

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e Organizzazioni Sindacali rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data e ora
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione da parte del lavoratore nei tempi dovuti implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di servizio
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella propria classe o nel settore di competenza
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni, e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 4 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
7. In caso di sciopero del personale ATA per assicurare i servizi minimi essenziali deve essere garantita la presenza di un/a assistente amministrativo/a, di un/a collaboratore/trice scolastico/a e del personale minimo addetto alle squadre di emergenza (antincendio e primo soccorso). La scuola potrà essere chiusa dal Dirigente nei casi in cui non siano garantiti i servizi di emergenza.

Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari a un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata dall'organizzazione sindacale al Dirigente, di norma con tre giorni di anticipo

Art. 11 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti dell'istituzione scolastica
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente fornisce il necessario supporto materiale e organizzativo nei limiti di disponibilità dell'Istituto



Titolo terzo – Prestazioni personale docente e ATA

Art. 12 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità, o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente, sentita la DSGA, può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. comprovata professionalità specifica
 - b. disponibilità espressa dal personale
 - c. graduatoria interna (da scorrere dall'alto in basso in caso di eccesso di disponibilità e dal basso verso l'alto, in caso di obbligo per mancanza di disponibilità).
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere comunque oggetto di formale autorizzazione da parte del DSGA o del DS. Le prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, saranno previste in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

Art. 13 – Collaborazione plurime del personale docente e ATA

1. Nel caso in cui manchino all'interno dell'Istituto le competenze necessarie e le disponibilità del personale interno, il Dirigente può avvalersi della collaborazione di personale docente o ATA di altre scuole, che a questo si siano dichiarati disponibili, secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico

Titolo quarto - Trattamento economico accessorio

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 14 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
 - b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
 - c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
 - d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
 - e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica a seguito di accordi, convenzioni o altro
 - f. eventuali contributi dei genitori

Art. 15 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini


CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 16 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni e attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti

Art. 17 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle finalizzate, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. La suddivisione di tali risorse fra personale docente e ATA viene effettuata con importi proporzionati al numero di dipendenti in organico di diritto.
2. Viene istituito un fondo di riserva per far fronte a necessità non programmate in quanto imprevedibili. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo



Art. 18 – Stanziamenti

1. Al fine di realizzare la finalizzazione delle risorse del FIS sulla base della delibera del Consiglio di Istituto, dell'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente e ATA è ripartito secondo gli stanziamenti risultanti dagli allegati al presente contratto che ne costituiscono parte integrante
2. Nel caso in cui si rendessero disponibili nuove risorse in corso d'anno si procederà a un aggiornamento del presente accordo. Lo stesso avverrà nel caso in cui si rendessero necessarie delle modifiche, anche in seguito a una nuova articolazione del piano annuale del personale docente o del piano di lavoro del personale ATA

Art. 19 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati i compiti e gli obiettivi assegnati
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 20 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate a unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi
2. Le ore di straordinario, risultanti dalle ore eccedenti il normale orario di servizio, saranno certificate attraverso il riepilogo delle timbrature risultanti da badge e dalla certificazione su foglio firma mensile, recanti l'autorizzazione dal DSGA.
3. In alternativa al ricorso al FIS, le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, possono essere corrisposte anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio
4. I Recuperi delle ore straordinarie potranno essere effettuati a richiesta nei giorni di sospensione dell'attività didattica.
5. Per il recupero delle giornate di chiusura prefestive deliberate dal C.d.I., viene predisposto un piano orario di ore straordinarie settimanale.
6. Per le prestazioni aggiuntive del DSGA si farà ricorso a fondi non gravanti sul FIS

Art. 21 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, c.1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a. comprovata professionalità specifica
 - b. disponibilità degli interessati
 - c. anzianità di servizio

Titolo quinto – Attuazione normativa in materia di sicurezza

Art. 22 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il/la rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il/la rappresentante può essere designato/a anche all'interno del restante personale in servizio; il/la rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU, oppure fino a cessazione dal servizio in Istituto dell'interessato/a per pensionamento o trasferimento
2. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze
3. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di Prevenzione e di Protezione dell'istituto
4. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico
5. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito
6. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, cui si rimanda

Art. 23 - Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente, sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.

Art. 24 - Figure sensibili

1. Sono individuate le seguenti figure:
 - a. addetto al primo soccorso
 - b. addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e, se non già formate, saranno appositamente formate attraverso specifico corso
3. A tali figure competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Titolo sesto - Norme transitorie e finali

Art. 25 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 26 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone, a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto, la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50% di quanto previsto inizialmente, previa informazione scritta e motivata alla RSU.

ALLEGATI:

1. tabelle per N° 8 pagine (Tra cui dettagli suddivisione del FIS fra il personale docente e ATA)

Firma parte pubblica

La Dirigente: **Silvia Bassi**

Silvia Bassi



Firme parte sindacale

a) RSU:

Anna Lisa Alessi

Anna Lisa Alessi

Lorena Boni

Lorena Boni

b) Sindacati scuola territoriali

sigla sindacale	nome e cognome	firma
FLC/CGIL		
CISL/SCUOLA		
UIL/SCUOLA RSA	ANNA MARIA TUCCI	<i>Anna Maria Tucci</i>
SNALS/CONFSAI		
GILDA/UNAMS		

AS